SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 107



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO





SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95

Agenzia italiana del farmaco





Proroga smaltimento scorte del medicinale «Metronidazolo Hospira» *(12A05151)*

Importazione parallela del medicinale «Xanax 0,50 mg» *(12A04992)*

Importazione parallela del medicinale «Xanax 1 mg» *(12A04993)*

Importazione parallela del medicinale «Xanax 0,25 mg» *(12A04994)*

Importazione parallela del medicinale «Tavor» *(12A04995)*

Importazione parallela del medicinale «Yasminelle» *(12A04996)*

Importazione parallela del medicinale «Voltaren» *(12A04997)*

Importazione parallela del medicinale «Harmonet» *(12A04998)*

Importazione parallela del medicinale «Tavor» *(12A04999)*

Importazione parallela del medicinale «Tobradex» *(12A05000)*

Importazione parallela del medicinale «Diprosalic» *(12A05001)*

Importazione parallela del medicinale «Sirdalud» *(12A05002)*

Importazione parallela del medicinale «Diflucan» *(12A05003)*

Importazione parallela del medicinale «Tobradex» *(12A05004)*

Importazione parallela del medicinale «Co Efferalgan» *(12A05005)*

Importazione parallela del medicinale «Norvasc 5 mg» *(12A05006)*

Importazione parallela del medicinale «Norvasc 10 mg» *(12A05007)*

Importazione parallela del medicinale «Mercilon» *(12A05008)*

Importazione parallela del medicinale «Voltaren Emulgel» *(12A05009)*

Importazione parallela del medicinale «Fedra» *(12A05010)*

Importazione parallela del medicinale «Sirdalud» *(12A05011)*

Importazione parallela del medicinale «Gentalyn Beta» *(12A05012)*

Importazione parallela del medicinale «Yasmin» *(12A05013)*

Importazione parallela del medicinale «Fedra» *(12A05014)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Fastum antidolorifico» con conseguente modifica stampati *(12A05015)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Uralyt U» con conseguente modifica stampati *(12A05016)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Citalopram Aurobindo» con conseguente modifica stampati *(12A05017)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Rigentex» con conseguente modifica stampati *(12A05018)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Ferlixit» con conseguente modifica stampati *(12A05019)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Aciclovir Mylan Generics» con conseguente modifica stampati *(12A05020)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Gluconato Ferroso ABC» con conseguente modifica stampati *(12A05021)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Obispax» con conseguente modifica stampati *(12A05022)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Fluoxetina Eurogenerici» con conseguente modifica stampati *(12A05023)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Fluminex» con conseguente modifica stampati *(12A05024)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Golacetin» con conseguente modifica stampati *(12A05025)*



Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Propafenone Sandoz» con conseguente modifica stampati *(12A05026)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Neo Formitrol» con conseguente modifica stampati *(12A05027)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Cordiax» con conseguente modifica stampati *(12A05028)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Cusimolol» con conseguente modifica stampati *(12A05029)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Citalopram DOC» con conseguente modifica stampati *(12A05030)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Citalopram Pensa» con conseguente modifica stampati *(12A05031)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Citalopram Alter» con conseguente modifica stampati *(12A05032)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Sectral» con conseguente modifica stampati *(12A05033)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Ceftazidima IPSO Pharma» con conseguente modifica stampati *(12A05034)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Fribat» con conseguente modifica stampati *(12A05035)*



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2012.

Violazioni accertate ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

E

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLA GUARDIA DELLA FINANZA

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), all'art. 88 recante disposizioni sulla procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio 2001, n.156, recante norme concernenti l'autorizzazione alla raccolta telefonica e telematica delle giocate relative, tra l'altro, alle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 2002, n. 66, recante disposizioni per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che attribuisce ad AAMS la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce ad AAMS lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici, al fine, in particolare, della razionalizzazione dei sistemi informatici esistenti e delle relative reti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha sostituito il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 e reca norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi;

Visto il decreto del direttore generale dell'amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 2006, n. 2006/22503, relativo alle concessioni per l'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ed, in particolare, l'articolo 38, comma 2, inerente l'affidamento in concessione dei giochi sportivi;

Visto l'articolo 1, comma 67, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, secondo cui la base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili e che le modalità e termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle violazioni rispettivamente accertate e constatate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dal Corpo della guardia di finanza sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;



Dispone:

Art. 1.

Violazioni accertate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunicano alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale, le violazioni accertate ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, trasmettendo copia dell'avviso di accertamento e della relativa documentazione con le modalità di cui al modello allegato 1 al presente provvedimento.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa alla competente direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'emissione dell'atto e, comunque, non oltre 90 giorni prima dello scadere dei termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per consentire l'esecuzione delle attività di accertamento di competenza dell'Agenzia delle entrate.

Art. 2.

Processi verbali della Guardia di finanza

1. Ferme restando le modalità di verbalizzazione e comunicazione delle violazioni constatate dal Corpo della Guardia di finanza, secondo le procedure interne previste dal Comando Generale della Guardia di finanza, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, competente all'emissione dell'avviso di accertamento in materia di imposta unica sui concorsi, pronostici e scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, effettua la comunicazione di cui all'articolo 1 anche nei confronti del comando del Corpo della Guardia di finanza che ha provveduto alla constatazione delle relative violazioni, con le modalità di cui al modello allegato 2 al presente provvedimento.

Art. 3.

Trasmissione telematica

1. Con successivi provvedimenti possono essere previsti modalità e termini per la trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 con modalità telematiche.

Il presente provvedimento sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2012

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
FERRARA

Il direttore generale dell'Agenzia delle entrate
BEFERA

Il Comandante generale del Corpo della guardia della finanza
DI PAOLO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 108



ALLEGATO *1*

Nota di trasmissione dell'avviso di accertamento all'Agenzia delle entrate

All' Agenzia delle entrate
Direzione Provinciale di
……………………………

Protocollo n...... del ……

Articolo 1, comma 67, della legge 13 dicembre 2010 n. 220

OGGETTO : Comunicazione all'Agenzia delle entrate della base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Contribuente

DENOMINAZIONE (della società o ditta)	
CODICE FISCALE	
P.IVA	
CON SEDE LEGALE/DOMICILIO FISCALE IN	
RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE	
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE	
RESIDENTE IN	

Accertamenti

NUMERO ACCERTAMENTO	**PROTOCOLLO ACCERTAMENTO**	**ANNO D'IMPOSTA**	**BASE IMPONIBILE ACCERTATA AI FINI DELL'IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE**



Si trasmette/trasmettono, ai sensi dall'articolo 1, comma 67, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, l'avviso di accertamento/gli avvisi di accertamento in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Il Responsabile



ALLEGATO *2*

Nota di trasmissione dell'avviso di accertamento all'Agenzia delle entrate

Protocollo n... del ……

All' Agenzia delle entrate
Direzione Provinciale di
………………………….
E, p.c.

Al Comando della
Guardia di finanza di
…………………………..

Articolo 1, comma 67, della legge 13 dicembre 2010 n. 220

OGGETTO : Comunicazione all'Agenzia delle entrate della base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Violazioni scaturenti dal processo verbale del ______ n° ______ redatto dalla Guardia di finanza di ________

Contribuente

DENOMINAZIONE (della società o ditta)	
CODICE FISCALE	
P.IVA	
CON SEDE LEGALE/DOMICILIO FISCALE IN	
RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE	
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE	
RESIDENTE IN	



Accertamenti

NUMERO ACCERTAMENTO	PROTOCOLLO ACCERTAMENTO	ANNO D'IMPOSTA	BASE IMPONIBILE ACCERTATA AI FINI DELL'IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE

Si trasmette/trasmettono, ai sensi dall'articolo 1, comma 67, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, l'avviso di accertamento/gli avvisi di accertamento in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Il Responsabile

12A05322

DECRETO 19 marzo 2012.

Violazioni accertate ai fini del prelievo erariale unico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

E

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLA GUARDIA DELLA FINANZA

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente il regime autorizzatorio per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che attribuisce ad AAMS la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce ad AAMS lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici, al fine, in particolare, della razionalizzazione dei sistemi informatici esistenti e delle relative reti;

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento;



Visti gli articoli 39 e seguenti del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativi alla disciplina del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.);

Visto il D.M. 12 marzo 2003 n. 269 recante il regolamento concernente disposizioni per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30-*bis*, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'articolo 1, comma 68, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, secondo cui l'importo forfettario o, se maggiore, l'ammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili e che le modalità e termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle violazioni rispettivamente accertate e constatate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dal Corpo della Guardia di finanza sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

Dispone:

Art. 1.

Violazioni accertate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 68, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunicano alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale, le violazioni accertate ai fini del prelievo erariale unico, di cui all'art. 39 e seguenti del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trasmettendo copia dell'avviso di accertamento e della relativa documentazione con le modalità di cui al modello allegato 1 al presente provvedimento.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa alla competente Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'emissione dell'atto e, comunque, non oltre 90 giorni prima dello scadere dei termini di cui all'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per consentire l'esecuzione delle attività di accertamento di competenza dell'Agenzia delle entrate.

Art. 2.

Processi verbali della Guardia di finanza

1. Ferme restando le modalità di verbalizzazione e comunicazione delle violazioni constatate dal Corpo della Guardia di finanza, secondo le procedure interne previste dal Comando Generale della Guardia di finanza, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, competente all'emissione dell'avviso di accertamento in materia di prelievo erariale unico, di cui all'art. 39 e seguenti del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, effettua la comunicazione, di cui all'articolo 1, anche nei confronti del comando del Corpo della Guardia di finanza che ha provveduto alla constatazione delle relative violazioni, con le modalità di cui al modello allegato 2 al presente provvedimento.

Art. 3.

Trasmissione telematica

1. Con successivi provvedimenti possono essere previsti modalità e termini per la trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 con modalità telematiche.

Il presente provvedimento sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

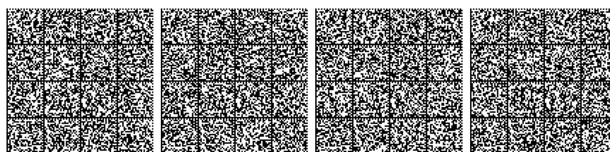
Roma, 19 marzo 2012

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
FERRARA

Il direttore generale dell'Agenzia delle entrate
BEFERA

Il Comandante generale del Corpo della guardia della Finanza
DI PAOLO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 109



Allegato 1

Nota di trasmissione dell'avviso di accertamento all'Agenzia delle entrate

All' Agenzia delle entrate
Direzione Provinciale di
………………………

Protocollo n. ……. del ……..

Articolo 1, comma 68, della legge 13 dicembre 2010 n. 220

OGGETTO : Comunicazione all'Agenzia delle entrate della base imponibile sottratta, accertata ai fini del prelievo erariale unico, di cui all'art. 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

Contribuente

DENOMINAZIONE (della società o ditta)	
CODICE FISCALE	
P.IVA	
CON SEDE LEGALE/DOMICILIO FISCALE IN	
RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE	
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE	
RESIDENTE IN	

Accertamenti

NUMERO ACCERTAMENTO	**PROTOCOLLO ACCERTAMENTO**	**ANNO D'IMPOSTA**	**BASE IMPONIBILE ACCERTATA AI FINI DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO**

Si trasmette/trasmettono, ai sensi dall'articolo 1, comma 68, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, l'avviso di accertamento/ gli avvisi di accertamento, in materia del prelievo erariale unico, di cui all'art. 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

Il Responsabile



Allegato 2

Nota di trasmissione dell'avviso di accertamento all'Agenzia delle Entrate

All' Agenzia delle entrate
Direzione Provinciale di
………………………….
E, p.c.

Al Comando della
Guardia di finanza di
………………………….

Protocollo n. ……. del ……..

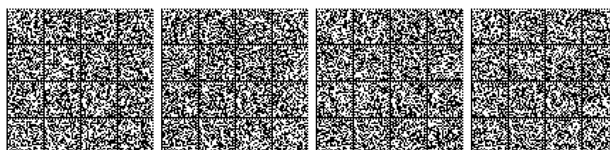
Articolo 1, comma 68, della legge 13 dicembre 2010 n. 220

OGGETTO : Comunicazione all'Agenzia delle entrate della base imponibile sottratta, accertata ai fini del prelievo erariale unico, di cui all'art. 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

Violazioni scaturenti dal processo verbale del ____ n° ____ redatto dalla Guardia di Finanza di ________

Contribuente

DENOMINAZIONE (della società o ditta)	
CODICE FISCALE	
P.IVA	
CON SEDE LEGALE/DOMICILIO FISCALE IN	
RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE	
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE	
RESIDENTE IN	



Accertamenti

NUMERO ACCERTAMENTO	PROTOCOLLO ACCERTAMENTO	ANNO D'IMPOSTA	BASE IMPONIBILE ACCERTATA AI FINI DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO

Si trasmette/trasmettono, ai sensi dall'articolo 1, comma 68, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, l'avviso di accertamento/ gli avvisi di accertamento, in materia del prelievo erariale unico, di cui all'art. 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

Il Responsabile

12A05323

DECRETO 12 aprile 2012.

Decadenza della società L.S. Alpha s.r.l. dalla concessione n. 1191 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il D.P.R. dell'8 aprile 1998, n. 169, concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto interdirettoriale n. 16109 del 12 maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;

Vista la convenzione di concessione n. 1191 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della L.S. ALPHA s.r.l. nei locali siti in Argenta (FE) via Celletta n. 108/O;

Visto l'articolo 16, comma 2, della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla decadenza della concessione, nel caso in cui la sospensione o l'interruzione non autorizzate delle attività oggetto di concessione presso il luogo di vendita perduri per più di trenta giorni, anche non consecutivi, nel periodo di concessione;

Atteso che con nota prot. n. 2012/9064/Giochi/SCO del 28 febbraio 2012 è stata contestata al predetto concessionario l'interruzione dell'attività di raccolta delle scommesse ippiche presso la suddetta agenzia a far data dal 26 luglio 2010;

Visto che con la nota sopraccitata è stato comunicato ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione suddetta;



Considerato che non si accolgono le memorie presentate dal concessionario in questione con lettera del 16 marzo 2012, a fronte della medesima comunicazione,

Dispone

per i motivi indicati in premessa la decadenza della convenzione di concessione n° 1191 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con la società L.S. ALPHA s.r.l., con sede legale in Viale del Campo boario 56/D – Roma (RM), operante nel comune di Argenta (FE) via Celletta n. 108/O, con immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2012

Il direttore: TAGLIAFERRI

12A05356

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 aprile 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione, in ambito nazionale, alla produzione e commercializzazione di un cofano mortuario.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministero della sanità, ora Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Considerato che, ad avviso dell'ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria»;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2007 di autorizzazione, in ambito nazionale, alla produzione e commercializzazione di un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione;

Vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione avanzata dalla ditta «Coccato & Mezzetti S.r.l.», con sede legale a via Ugo Foscolo - 12 in Galliate (Novara);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità, sessione XLVIII - sezione III, nella seduta del 25 gennaio 2012, in ordine al rinnovo dell'uso del manufatto costituito da un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione, prodotto e commercializzato dalla ditta «Coccato & Mezzetti S.r.l.», con sede legale a via Ugo Foscolo n. 12 in Galliate (Novara), in sostituzione dell'uso della sola cassa di legno, per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella medesima seduta del 25 gennaio 2012, con il quale il medesimo Consiglio si riserva di elaborare una scheda volta alla rilevazione dei dati ritenuti necessari per la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzati nella concreta e reale operatività, sia nelle inumazioni che nelle cremazioni, al fine di effettuare un efficace monitoraggio della fase post autorizzazione;

Ritenuto, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso del suddetto manufatto, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro, sulla base della documentazione tecnica prodotta dalla ditta citata e della relativa istruttoria tecnica:

Decreta:

1. È autorizzato l'uso in ambito nazionale del manufatto denominato cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei seguenti casi e condizioni d'uso:

a) inumazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100 km (< 100 *km)*;

b) cremazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100 km (< 100 *km)*;

c) l'uso del predetto manufatto dovrà, comunque, rispettare tutte le prescrizioni già previste dalla vigente normativa per l'uso del cofano mortuario in legno e, in particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 13 e dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, deve escludersi l'uso di tale manufatto, nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva.

2. È fatto obbligo alla ditta «Coccato & Mezzetti S.r.l.» produttrice del manufatto autorizzato di fornire al Ministero della salute le informazioni richieste per mezzo della scheda di rilevazione dei dati ritenuti necessari per la valutazione delle caratteristiche dei materiali e manufatti utilizzati nella concreta e reale operatività; la predetta scheda di rilevazione dei dati, congiuntamente alle modalità ed ai tempi di trasmissione della stessa al Ministero della salute, sarà inviata alla ditta medesima dopo l'approvazione da parte del Consiglio superiore di sanità.

La mancata produzione della scheda di rilevazione, opportunamente compilata, costituirà motivo di revoca della presente autorizzazione per l'impresa inadempiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2012

p. Il capo dipartimento: RUOCCO

12A04690



DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Valpura», in comune di Cadorago, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Vista la domanda in data 21 febbraio 2011 - integrata con successive note del 22 marzo 2011 e del 29 dicembre 2011 - con la quale la Società Spumador S.p.A. con sede in Cadorago (Como), Via Alla Fonte, 13, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Valpura» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio dei comuni di Cadorago e Lomazzo (Como), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 13 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Valpura» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio dei comuni di Cadorago e Lomazzo (Como).

2. L'indicazione che ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Valpura» è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai componenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 16 aprile 2012

Il capo dipartimento: OLEARI

12A05213

DECRETO 26 aprile 2012.

Revoca della sospensione cautelativa dell'autorizzazione d'impiego del prodotto fitosanitario Basta 200, a base di glufosinate ammonio, di cui al decreto 23 febbraio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;



Visto altresì che il citato regolamento (CE) n. 790/2009 ha attuato la direttiva 2009/2/ CE del 15 gennaio 2009 recante il trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, secondo la quale alla sostanza attiva glufosinate ammonio è attribuita la categoria 2 di tossicità per la riproduzione con la frase di rischio R60;

Visto il decreto del 30 novembre 2010 con il quale sono state sospese fino al 30 settembre 2011 le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate ammonio, indicati nell'allegato al decreto medesimo;

Visto che in data 29 settembre 2011 è pervenuta la positiva valutazione secondo i principi uniformi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, in merito alla conclusione dell'esame del dossier di Allegato III per la ri-registrazione del prodotto fitosanitario Basta 200;

Visto il decreto del 29 settembre 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Basta 200 fino al 30 dicembre 2011, al fine di acquisire il necessario parere della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari;

Considerato che in data 12 dicembre 2011 la Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari ha rilevato la necessità di acquisire il parere della Commissione Europea, in merito alla applicabilità dei criteri di autorizzazione delle sostanze attive di cui al Regolamento n. 1107/2009 in sede di autorizzazione all'immissione in commercio dei formulati;

Vista la nota del 16 dicembre 2011 con la quale questa Direzione Generale ha richiesto il parere della Commissione europea in merito a quanto sopra;

Visto il decreto del 21 dicembre 2011 con il quale sono state revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari denominati Basta, Basta 45, Finale, Basta 45 giardino, su rinuncia dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., titolare delle relative autorizzazioni;

Visti i decreti di proroga della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Basta 200, di cui l'ultimo emesso in data 23 febbraio 2012, con scadenza al 30 aprile 2012, in attesa dell'acquisizione del parere della Commissione Europea;

Visto il parere della Commissione europea, pervenuto in data 2 marzo 2012, il quale recita testualmente " i criteri di approvazione delle sostanze attive ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009 non possono essere applicati dagli Stati membri in fase di autorizzazione all'immissione in commercio dei formulati. Per l'autorizzazione all'immissione sul mercato, gli Stati membri devono applicare i principi uniformi. Il considerando 10 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 indica esplicitamente che per le sostanze attive già approvate, i criteri di approvazione armonizzati dovrebbero essere applicati a livello comunitario all'atto del rinnovo o del riesame dell'approvazione. Per il riesame dell'approvazione si applicano le condizioni stabilite dall'articolo 21 del Regolamento (CE) 1107/2009 ";

Visto il parere positivo della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, espresso in data 8 marzo 2012 sulla base del citato parere della Commissione Europea;

Decreta:

È revocata la sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Basta 200, contenente la sostanza attiva glufosinate ammonio, registrato al n. 8117, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l.

La revisione delle condizioni d'impiego, delle colture autorizzate e della relativa etichetta sarà oggetto di decreto di ri-registrazione del prodotto, alla luce dei principi uniformi.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A05324

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° marzo 2012.

Esenzioni previste dal regolamento 1224/2009 agli obblighi del dispositivo di localizzazione ed identificazione del peschereccio ed alla compilazione e trasmissione elettronica dei dati.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2004, recante «Obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (vessel monitoring system), al fine di poter controllare le attività durante le battute di pesca»;



Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° luglio 2006, recante «Obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 18 metri, denominato blue box»;

Visto il Reg. (CE) 2371/02 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il Reg. (CE) 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto, in particolare, il Titolo III di tale Regolamento rubricato «Condizioni generali di accesso alle acque ed alle risorse» nella parte in cui disciplina sistemi di controllo dei pescherecci;

Visto il Reg. (UE) n. 404/11 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Ravvisata l'opportunità, connessa alle peculiari connotazioni della flotta italiana, di avvalersi della facoltà di concedere le esenzioni per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 dagli obblighi di cui all'art. 9 paragrafo 2; art. 15 paragrafo 1; art. 22 paragrafo 1; art. 24 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 14 dicembre 2011, che ha espresso parere favorevole;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»,

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente decreto è finalizzato ad avvalersi della facoltà di concedere le esenzioni per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 dagli obblighi di cui all'art. 9 paragrafo 2; art. 15 paragrafo 1; art. 22 paragrafo 1; art. 24 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09.

Art. 2.

Sistema di controllo dei pescherecci

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) 1224/09, gli armatori dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono tenuti ad installare a bordo un dispositivo pienamente funzionante che consenta la localizzazione e identificazione automatiche del peschereccio da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione, nonché il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera.

2. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, lett. *a)* del Reg. (CE) 1224/09, gli armatori dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 se abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato italiano.

3. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, lett. *b)* del Reg. (CE) 1224/09, gli armatori dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 a condizione che non trascorrano mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

4. L'esonero di cui al comma precedente opera esclusivamente previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 15, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono tenuti a registrare elettronicamente le informazioni riportate nel giornale di pesca di cui all'art. 14 del Reg. (CE) 1224/09 ed a trasmetterle per via elettronica alle Autorità marittime almeno una volta al giorno.

2. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 4, lett. *a)* del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 se abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato italiano.

3. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 4, lett. *b)* del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 a condizione che non trascorrano mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

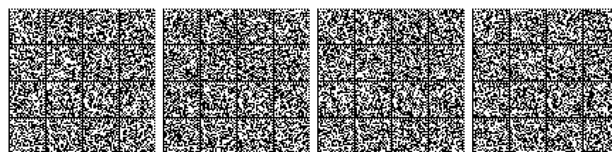
4. L'esonero di cui al comma precedente opera esclusivamente previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 6.

5. I comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana, esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, sono comunque tenuti a compilare e presentare il giornale di pesca cartaceo secondo le modalità di cui all'art. 14 del Reg. (CE) 1224/09.

Art. 4.

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di trasbordo

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono tenuti a registrare elettronicamente le informazioni contenute nella dichiarazione di trasbordo di cui all'art. 21 del Reg. (CE) 1224/09 ed a trasmetterle per via elettronica alle Autorità marittime entro 24 ore dal completamento dell'operazione di sbarco.



2. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 3, lett. *a)* del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 se abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato italiano.

3. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 3, lett. *b)* del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 a condizione che non trascorrano mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

4. L'esonero di cui al comma precedente opera esclusivamente previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 6.

5. I comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana, esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, sono comunque tenuti a compilare e presentare la dichiarazione di trasbordo cartacea secondo le modalità di cui all'art. 21 del Reg. (CE) 1224/09.

Art. 5.

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di sbarco

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 24, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono tenuti a registrare elettronicamente le informazioni contenute nella dichiarazione di sbarco di cui all'art. 23 del Reg. (CE) 1224/09 ed a trasmetterle per via elettronica alle Autorità marittime entro 24 ore dal completamento dell'operazione di sbarco.

2. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, lett. *a)* del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 se abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato italiano.

3. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, lett. *b)* del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 a condizione che non trascorrano mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

4. L'esonero di cui al comma precedente opera esclusivamente previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 6.

5. I comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana, esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, sono comunque tenuti a compilare e presentare la dichiarazione di sbarco cartacea secondo le modalità di cui all'art. 23 del Reg. (CE) 1224/09.

Art. 6.

Dichiarazione

1. Gli armatori che intendano avvalersi dell'esonero di cui all'art. 2, comma 3, del presente Decreto sono tenuti a presentare apposita dichiarazione all'Ufficio marittimo di iscrizione con le modalità di cui al successivo art. 7.

2. I comandanti che intendano avvalersi degli esoneri di cui all'art. 3, comma 3, all'art. 4, comma 3 ed all'art. 5, comma 3 del presente Decreto sono tenuti a presentare, ove non sia stata presentata dagli armatori, apposita dichiarazione all'Ufficio marittimo di iscrizione con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Modalità di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'articolo precedente, da compilarsi utilizzando il modello allegato al presente decreto, deve essere presentata in triplice copia all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.

2. La dichiarazione, vidimata dalla competente Autorità marittima, deve essere tenuta a bordo e, in caso di controllo da parte delle autorità competenti, deve essere esibita unitamente alla licenza di pesca.

3. Una copia di tale dichiarazione è custodita dall'Ufficio di iscrizione del peschereccio ed un'altra viene trasmessa senza ritardo dall'Ufficio di iscrizione alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 8.

Normativa applicata

Alle violazioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dal Codice della Navigazione nonché dalle altre norme vigenti, in applicazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di regime di controlli, di cui al Reg. (CE) 1005/2008, Reg. (CE) 1224/2009 e Reg. (UE) 404/2011.

Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it

Roma, 1° marzo 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 23



A cura dell'Autorità Marittima
M/p ___________
Iscritto al n.__________ dei RR.NN.MM. e gg. di _______________
n. UE ________
Lic. Pesca. N.________

ALLEGATO AL D.M._______

All'________________________

____
(ufficio di iscrizione del peschereccio)

Il sottoscritto__________________, nato a _______________ il __________, residente in _____________, provincia __________ alla via _________________ n. _____ in qualità di armatore/proprietario/ comandante del M/p denominato ___________________, iscritto nei RR.NN.MM. e GG. di __________________, al n. _____________, n. UE _____________, di lunghezza f.t. pari a metri ______________, munito di licenza di pesca /attestazione provvisoria n. ___________, rilasciato da ___________ in data _______________, anche ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

di obbligarsi a non trascorrere, con suddetta unità, un tempo superiore alle 24 ore in mare, dalla partenza al ritorno in porto;

di essere consapevole che in caso di superamento del suddetto limite temporale incorre nelle sanzioni richiamate dall'art. 8 del D.M.____________, fatti salvi i casi dovuti a causa di forza maggiore, opportunamente comprovati;

di conoscere ed attenersi a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti dal D.M. ________ nonché dalla normativa vigente.

Luogo e data

____

FIRMA

____

(timbro lineare dell'ufficio di iscrizione del peschereccio)

La presente dichiarazione, a firma del Sig. _________________________________ in qualità di armatore/proprietario/comandante del M/p ___________________ iscritto al n. ____________________ dei RR.NN.MM. e GG. di ______________ n. UE ________, è rilasciata ai fini dell'esonero:

- dall'obbligo di installazione del sistema di controllo dei pescherecci (Blue Box);
- dall'obbligo di compilazione e trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca;
- dall'obbligo di compilazione e trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di trasbordo;
- dall'obbligo di compilazione e trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di sbarco,

di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.M. ________________.
La medesima dichiarazione deve essere tenuta a bordo unitamente alla licenza di pesca/attestazione provvisoria n. ________________ rilasciata da _______________ in data _______________ e, in caso di controllo da parte delle autorità competenti, deve essere esibita unitamente alla licenza di pesca.

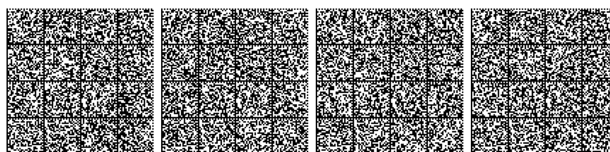
Luogo e data

____

VISTO

____

12A05209



DECRETO 11 aprile 2012.

Iscrizione di varietà di specie foraggere e da tappeto erboso al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15 marzo 2012 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie foraggere e da tappeto erboso indicate nel presente dispositivo;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alle richieste di iscrizione avanzate dai costitutori delle varietà suddette;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Graminacee ad uso non foraggero

Codice SIAN	*Varietà*	*Specie*	*Ploidia*	*Responsabile della conservazione in purezza*
12563	Riviera	Gramigna	Tetraploide	Semillas Fitò S.A. - Spagna
12379	Highlander	Gramigna	Tetraploide	Pure Seed Testing Inc. - USA

Leguminose foraggere

Codice SIAN	*Varietà*	*Specie*	*Responsabile della conservazione in purezza*
12555	Laura	Favino	Agri Obtentions - Francia
541	Josè	Veccia comune	Natura S.r.l. - Italia
13065	Coraline	Pisello proteico	CRA – Centro di ricerca per le colture industriali - Italia
13064	Fraser	Pisello proteico	CRA – Centro di ricerca per le colture industriali - Italia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A05205



DECRETO 24 aprile 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Aprutino Pescarese DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aprutino Pescarese».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Visto il decreto del 7 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 241 del 13 ottobre 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Aprutino Pescarese DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aprutino Pescarese»;

Visto il decreto del 14 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 250 del 24 ottobre 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Aprutino Pescarese DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aprutino Pescarese»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art.4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo pubblico Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pescara, incaricato di svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;



Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Aprutino Pescarese DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 7 ottobre 2004 e già confermato con decreto del 14 ottobre 2008, al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Aprutino Pescarese DOP con sede legale in Pescara – Via del Circuito, 71a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aprutino Pescarese».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 7 ottobre 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: SANNA

12A05206

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 aprile 2012.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE dell'organismo E.C.S. S.r.l., in Mantova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuale direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 9 «Organismi di certificazione», l'art. 13 «Verifiche periodiche» e l'art. 14 «Verifiche straordinarie» che fissano i criteri per l'effettuazione di tali verifiche sugli ascensori;

Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE per gli allegati V «Esame CE del tipo (Modulo *B)*», VI «Esame Finale» e X «Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*», a favore dell'Organismo E.C.S. S.r.l. con sede legale in Via Solferino, 7 - 46100 Mantova, del 15 aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2009;

Considerata la data di scadenza del 14 aprile 2012 della validità dell'autorizzazione rilasciata al predetto Organismo;

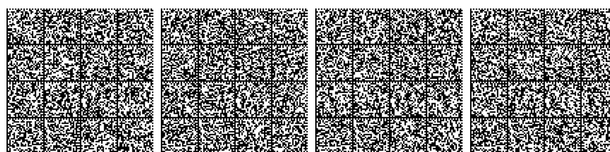
Vista l'istanza di autorizzazione alla Certificazione CE presentata dall'Organismo E.C.S. S.r.l. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di recepimento della Direttiva 95/16/CE per gli allegati VI «Esame Finale» e X «Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*» e per gli articoli 13 «Verifiche periodiche» e 14 «Verifiche straordinarie», ritenuta ricevibile e acquisita in atti al n. 53713 del 29 febbraio 2012;

Vista l'istanza di proroga dell'autorizzazione presentata dall'Organismo E.C.S. S.r.l. alla Certificazione CE ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di recepimento della Direttiva 95/16/CE per gli allegati VI «Esame Finale» e X «Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*» e per gli articoli 13 «Verifiche periodiche» e 14 «Verifiche straordinarie», ritenuta ricevibile e acquisita in atti al n. 69653 del 20 marzo 2012;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico organismo nazionale di accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare, tra gli altri, accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi che presentano istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione a svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE;

Acquisito che l'organismo citato ha presentato ad Accredia in data 25 gennaio 2012 domanda di accreditamento per gli allegati VI «Esame Finale» e X «Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*» e per gli articoli 13 «Verifiche periodiche» e 14 «Verifiche straordinarie» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, citato;



Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, possono effettuare le verifiche periodiche e quelle straordinarie sugli ascensori gli organismi di certificazione notificati per le valutazioni di conformità di cui agli allegati VI o X;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare l'attività per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto art. 9, comma 2) del decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo E.C.S. S.r.l. è autorizzato al proseguimento dell'esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati di seguito riportati:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di prodotto unico (Modulo *G)*.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 settembre 2012 ed esplica la sua vigenza solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale.

3. L'utilizzo dell'autorizzazione ministeriale fuori dal territorio nazionale per gli allegati VI o X determina provvedimento di revoca da parte di questa Amministrazione.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05218

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gloria Carrena, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla sig.ra Gloria Carrena, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 7 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro New Way Hair's School s.n.c. in Busca (Cuneo);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;



Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Gloria Carrena, cittadina italiana, nata a Cuneo in data 26 dicembre 1986, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05231

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Garnero, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla sig.ra Elena Garnero, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 7 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro New Way Hair's School s.n.c. in Busca (Cuneo);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Elena Garnero, cittadina italiana, nata a Cuneo in data 21 gennaio 1983, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05232



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 6 aprile 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale HUMIRA (adalimumab).(Determinazione n. 320/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale HUMIRA (adalimumab):

Artrite idiopatica giovanile poliarticolare;

Humira in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare attiva, in bambini e adolescenti di età compresa tra 4 e 17 anni, che hanno avuto una risposta inadeguata ad uno o più farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (DMARDs). Humira può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato (per l'efficacia in monoterapia vedere paragrafo 5.1). Humira non è stato studiato in bambini di età inferiore ai 4 anni.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Abbott Laboratories Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Humira;

Vista la domanda con la quale la ditta Abbott Laboratories Limited ha chiesto la riclassificazione della confezione «40 mg/0,8 ml soluzione iniettabile per uso pediatrico» - uso sottocutaneo – flaconcino monodose (vetro) da 0,8 ml - 2 astucci ciascuno contenente: 1 flaconcino + 1 siringa sterile + 1 ago sterile + 1 adattatore sterile + 2 tamponi imbevuti di alcool;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 settembre 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Vista la deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: Artrite idiopatica giovanile poliarticolare. Humira in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare attiva, in bambini e adolescenti di età compresa tra 4 e 17 anni, che hanno avuto una risposta inadeguata ad uno o più farmaci anti-



reumatici modificanti la malattia (DMARDs). Humira può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato (per l'efficacia in monoterapia vedere paragrafo 5.1). Humira non è stato studiato in bambini di età inferiore ai 4 anni.

del medicinale HUMIRA (adalimumab) sono rimborsate come segue:

Confezione: «40 mg/0,8 ml soluzione iniettabile per uso pediatrico» - uso sottocutaneo – flaconcino monodose (vetro) da 0,8 ml - 2 astucci ciascuno contenente: 1 flaconcino + 1 siringa sterile + 1 ago sterile + 1 adattatore sterile + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 035946019/E (in base 10) 128ZK3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1068,56;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1763,55;

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Il prodotto sarà inserito nel registro di Monitoraggio dei Farmaci Biologici in fase di definizione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Humira (adalimumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra (RRL).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 aprile 2012

Il direttore generale: PANI

12A04735

DETERMINAZIONE 6 aprile 2012.

Riclassificazione del medicinale LEFLUNOMIDE MYLAN (leflunomide) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 321/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;



Visto il decreto con il quale la società Mylan S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Leflunomide Mylan;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica dell'8 febbraio 2012;

Vista la deliberazione n. 12 del 15 marzo 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Leflunomide Mylan (leflunomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041230095/M (in base 10) 17B7SH (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,16;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 62,20.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Leflunomide Mylan (leflunomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 aprile 2012

Il direttore generale: PANI

12A04736

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

DECRETO 11 aprile 2012.

Approvazione ed emanazione del nuovo statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2;

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario studi superiori di Pavia (nel seguito IUSS), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2005;

Vista la delibera del consiglio direttivo dello IUSS nella seduta del 20 ottobre 2011, con la quale è stato approvato il nuovo statuto dello IUSS da inviare al MIUR ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota n. 995 del 24 febbraio 2012 del MIUR, Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio I, con la quale sono state formulate alcune osservazioni al testo inviato dallo IUSS in data 24 ottobre 2011, prot. n. 983/A1;

Vista la delibera del consiglio direttivo del 30 marzo 2012 che ha approvato il nuovo testo dello statuto introducendo le modifiche richieste dal MIUR;

Considerato che il nuovo testo recepisce le indicazioni e i principi generali di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispetta le vigenti disposizioni normative e che pertanto e' possibile procedere alla pubblicazione del medesimo statuto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

L'approvazione e l'emanazione del nuovo statuto dell'Istituto universitario studi superiori di Pavia nel testo in allegato al presente decreto.

L'invio del presente decreto e del testo del nuovo statuto alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.



Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo l'avvenuta pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 11 aprile 2012

Il direttore: SCHMID

ALLEGATO

STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

TITOLO I

Art. 1.
Natura dell'istituzione

L'Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia ha natura di scuola superiore ad ordinamento speciale ed è inserito nel sistema universitario italiano con propria personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Art. 2.
Finalità

1. Riconoscendo nel capitale umano la principale risorsa per lo sviluppo di un Paese, l'Istituto si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di particolare talento, offrendo loro, nella fase degli studi pre e post-laurea, percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacità, nonché occasioni di arricchimento scientifico e culturale, specie in senso interdisciplinare. L'Istituto si propone altresì di contribuire al progresso della conoscenza, in campo sia scientifico che umanistico, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando propri programmi di ricerca.

2. Per le finalità di cui sopra, l'Istituto intende realizzare un ambiente di forte interazione tra alta formazione e ricerca, considerando quest'ultima come premessa necessaria a garantire la qualità ed efficacia alla prima. Di tale interazione deve tenersi conto anche ai fini dell'individuazione di nuovi programmi didattici.

3. Nel perseguimento delle sue finalità, l'Istituto opera in stretta sinergia con tutte le componenti del sistema universitario pavese: l'Università di Pavia, i collegi universitari di merito pavesi legalmente riconosciuti e l'Ente per il diritto allo studio universitario (EDiSU). Con questo orientamento l'Istituto intende consolidare la caratteristica di Pavia come ambiente di studio di particolare richiamo per giovani di tutto il territorio nazionale e per giovani provenienti dall'estero. Con particolare riferimento a quest'ultimi, l'Istituto intende costituire una rete di sinergie con qualificate strutture internazionali aventi finalità coerenti con le proprie.

Art. 3.
Principi ispiratori

1. Sulla base di soli criteri di merito, l'Istituto riconosce ad ogni studente, che ne faccia domanda, il diritto di accedere alla sua offerta formativa e di sviluppare pienamente le proprie capacità, indipendentemente da ogni condizionamento economico o sociale e senza discriminazioni di alcun tipo.

2. La libertà di espressione e di insegnamento e il reciproco rispetto nella diversità costituiscono principi fondamentali nella vita dell'Istituto.

3. Nello svolgimento delle proprie attività l'Istituto assicura l'applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza.

4. Nell'organizzazione delle attività di formazione e di ricerca l'Istituto assicura uno stretto collegamento tra le due attività in modo da assicurare alla didattica il più alto livello di competenze e, al tempo stesso, stimolare l'interesse degli allievi per la ricerca.

Art. 4.
Partecipazioni istituzionali dei collegi

L'Istituto riconosce il peculiare ruolo formativo dei collegi universitari e realizza una propria forma avanzata di partecipazione istituzionale dei collegi pavesi ai propri processi formativi e di ricerca, considerando tale partecipazione un elemento caratterizzante e distintivo dell'Istituto nel quadro delle scuole superiori italiane. Grazie a questa specifica collaborazione, l'Istituto può anche assicurare una qualificata residenzialità alle proprie attività didattiche e di ricerca. Sono partecipazioni istituzionali dell'Istituto dalla sua fondazione: l'Almo collegio Borromeo, il collegio Ghislieri, il collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei, Fondazione collegio Universitario S. Caterina da Siena e l'Ente gestore per il diritto allo studio universitario.

Art. 5.
Cooperazione con altre scuole superiori

L'Istituto intende operare in un contesto di cooperazione con altre scuole superiori al fine di realizzare una rete nazionale ed internazionale di alta formazione, che condivida finalità, modalità di accesso, metodi di valutazione e favorisca la mobilità al proprio interno di docenti, ricercatori e studenti.

Art. 6.
Cooperazione internazionale

L'Istituto promuove la cooperazione internazionale, con istituzioni sia universitarie che extra universitarie. L'Istituto, in particolare, cura la realizzazione di percorsi formativi mirati al conseguimento di titoli congiunti o doppi titoli e Io sviluppo di programmi di ricerca che mettano a fattore comune le eccellenze di ciascuna istituzione.

Art. 7.
Cooperazione allo sviluppo

Condividendo il pensiero che lo strumento più efficace per la cooperazione allo sviluppo sia quello di contribuire alla formazione di capacità professionali e di capitale umano di eccellenza, l'Istituto inserisce nei propri programmi iniziative mirate a questo scopo, da realizzarsi sia presso la propria sede, sia presso istituzioni dei paesi al cui sviluppo intende collaborare.

Art. 8.
Rapporto con il territorio

Nell'ambito delle proprie finalità e specifiche competenze, l'Istituto intende cooperare con le amministrazioni, le istituzioni e gli enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Una speciale attenzione verrà riservata alle iniziative di trasferimento tecnologico, anche mediante il sostegno a processi di spin off e start up. Nell'impostazione dei propri piani di sviluppo l'Istituto concorrerà a caratterizzare il sistema universitario pavese come polo internazionale di competenza in specifici settori di ricerca avanzata.

Art. 9.
Sperimentazione di nuove modalità organizzative

Al fine di meglio corrispondere alle proprie finalità e caratteristiche ed avvalendosi della propria natura di istituzione universitaria ad ordinamento speciale l'Istituto può sperimentare, anche per conto del MIUR, nuove forme di organizzazione e di gestione dell'attività didattica e di ricerca nel rispetto dei principi generali della normativa vigente.

Art. 10.
Attività formative

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità formative, l'Istituto attiva:

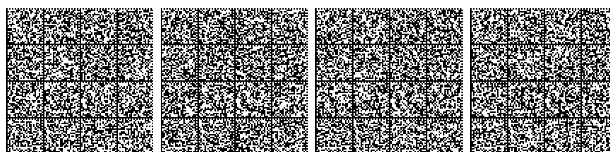
a) corsi ordinari per allievi contestualmente iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico;

b) corsi di master di secondo livello;

c) corsi di dottorato di ricerca.

2. Può inoltre attivare:

d) corsi di master di primo livello;



e) corsi di perfezionamento post-dottorali;

f) corsi di alta formazione permanente.

3. Al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed al comma 2-d l'Istituto rilascia i titoli previsti dalla normativa vigente.

4. L'Istituto può inoltre organizzare corsi brevi, cicli di seminari e scuole rilasciando un attestato.

5. L'Istituto può istituire e regolamentare forme di tutorato al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienza diretta a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

6. L'Istituto può organizzare, anche in collaborazione con i collegi universitari, attività di orientamento universitario e promuovere attività culturali.

Art. 11.
Corsi ordinari

1. Lo svolgimento dei corsi ordinari costituisce compito primario e specifico dell'Istituto, avendo tali corsi la finalità di integrare e ampliare il percorso formativo seguito dagli allievi in università con la frequenza dei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale o corsi di laurea a ciclo unico.

Gli insegnamenti dei corsi ordinari sono suddivisi in quattro classi corrispondenti alle seguenti aree disciplinari:

1) scienze umane;

2) scienze sociali;

3) scienze e tecnologie;

4) scienze biomediche.

L'Istituto intende operare realizzando, all'interno di ogni classe, percorsi formativi che si sviluppano verticalmente durante l'intera permanenza degli allievi nell'Istituto, tenendo presente la possibilità che gli allievi completino la loro formazione presso lo IUSS frequentando, dopo i corsi ordinari, anche uno dei corsi di dottorato dell'Istituto. In ogni caso, i contenuti dei corsi ordinari devono avvicinare gli allievi alla ricerca.

Gli insegnamenti previsti nei corsi ordinari possono variare di anno in anno in relazione al particolare percorso formativo che si intende offrire agli allievi che entrano nell'Istituto nell'anno considerato.

Le competenze necessarie per sviluppare i suddetti percorsi possono essere rese disponibili anche ricorrendo all'apporto di docenti esterni.

È infine intenzione esplicita favorire l'integrazione trasversale tra le classi, sia nella scelta di temi comuni, sia nella possibilità offerta agli allievi di una classe di inserire nel proprio curriculum uno o più insegnamenti di altre classi per formare un proprio percorso interdisciplinare.

Gli insegnamenti possono essere impartiti in lingua inglese.

2. Al termine della frequenza dei corsi ordinari, all'allievo che abbia superato l'esame finale di tesi viene conferito il diploma di licenza.

3. Il diploma di licenza costituisce titolo di merito, valutabile per l'ammissione a percorsi formativi di ulteriore livello organizzati dall'Istituto.

4. L'ammissione ai corsi ordinari dell'Istituto avviene per concorso nazionale, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

5. Gli allievi dei corsi ordinari sono obbligatoriamente alunni di collegi universitari.

Art. 12.
Corsi di master di primo e secondo livello

1. I corsi di master di primo livello offrono agli allievi, in possesso di laurea triennale o titolo equivalente, percorsi altamente professionalizzanti, alla cui conclusione viene rilasciato un diploma accompagnato da un addendum dal quale risultino le capacità acquisite.

2. I corsi di master di secondo livello offrono agli allievi, in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, un'alta qualificazione scientifica e professionale in un contesto di forte interazione con il mondo delle professioni.

3. A conclusione del master di secondo livello è rilasciato un diploma integrato da un addendum, nel quale vengono descritti i corsi svolti.

4. I corsi di master di primo e secondo livello possono essere svolti dall'Istituto in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri.

5. La presenza di studenti e docenti stranieri è prevista come elemento qualificante dei corsi.

Art. 13.
Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono destinati a formare giovani ricercatori in una prospettiva internazionale ed interdisciplinare, offrendo loro opportunità di approfondimento metodologico e di esperienza di ricerca.

2. I corsi hanno durata non inferiore a tre anni e prevedono l'obbligo per gli allievi di acquisire una formazione a carattere internazionale.

3. I corsi di dottorato possono essere svolti dall'Istituto in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri con la possibilità di conferimento di titoli multipli o congiunti, con soggetti a questo legittimati.

4. Nell'organizzare i corsi di dottorato possono essere stipulati specifici accordi con aziende, nazionali o estere, interessate alla formazione di particolari competenze, prevedendo l'attivazione di curricula da svolgere, in parte, presso l'Istituto, in parte, presso le aziende.

5. A conclusione dei corsi l'Istituto conferisce il titolo di dottore di ricerca.

Art. 14.
Corsi di perfezionamento post-dottorali

1. I corsi di perfezionamento post-dottorali sono destinati a giovani che, conseguito il titolo di dottore di ricerca, intendono proseguire la loro attività di studio e ricerca presso l'Istituto. Ad essi può essere attribuito un assegno di ricerca secondo le normative vigenti.

2. I corsi sono affidati ad esperti di fama internazionale, cui viene anche attribuito il compito di assistere gli allievi nello svolgimento dei loro programmi di ricerca.

Art. 15.
Corsi di alta formazione permanente

I corsi di alta formazione permanente sono rivolti a chi intenda aggiornare le proprie conoscenze in settori di alta specializzazione. I corsi possono essere organizzati in collaborazione con soggetti pubblici o privati che contribuiscono al loro finanziamento.

Art. 16.
Attività di ricerca

1. L'Istituto svolge attività di ricerca in modo autonomo o in collaborazione con altri enti o istituzioni, pubbliche o private, in primo luogo con l'Università degli studi di Pavia.

2. Le attività di ricerca applicata svolte in collaborazione o per conto di terzi sono approvate dal consiglio di amministrazione, secondo modalità precisate in uno specifico regolamento.

Art. 17.
Personale

1. L'Istituto determina gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale tecnico e amministrativo con una programmazione triennale, rimodulabile annualmente.

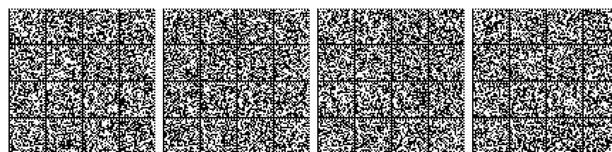
2. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, lo IUSS si avvale di professori e ricercatori di ruolo, anche in regime di doppia affiliazione e di tutte le forme di mobilità inter-accademica e con gli enti di ricerca. Lo IUSS si avvale inoltre di docenti ed esperti, italiani o stranieri, provenienti anche da enti di ricerca, chiamati a prestare la propria opera per specifiche attività di ricerca o insegnamento, secondo quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti dell'Istituto in materia.

3. Il reclutamento del personale docente e ricercatore di ruolo deve avvenire in modo da assicurare uno sviluppo equilibrato tra le attività dello IUSS riconducibili all'area umanistica e quelle riconducibili all'area scientifico-tecnologica.

4. I contratti per l'attività di insegnamento hanno durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni. Possono essere a titolo gratuito o oneroso. I contratti sono stipulati dal Rettore, su proposta del senato accademico e sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza.

5. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Istituto può attivare insegnamenti a contratto con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. I contratti sono proposti dal Rettore al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

6. Per garantire i servizi amministrativi, tecnici e logistici necessari, l'Istituto può avvalersi anche di collaborazioni esterne con modalità previste dalla legge.



TITOLO II

Art. 18.
Organi

1. Sono organi di governo dell'Istituto:

a) il Rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione.

2. Sono altresì organi dell'Istituto:

d) il Direttore generale;

e) il consiglio dei collegi;

f) il nucleo di valutazione;

g) il collegio dei revisori dei conti;

h) il collegio di disciplina;

i) il comitato unico di garanzia.

Art. 19.
Rettore

1. Il Rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) svolge funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

c) assicura il perseguimento delle finalità dell'Istituto secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

d) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione;

e) propone al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, la nomina del Direttore generale;

f) assicura il collegamento con il sistema dei collegi universitari pavesi;

g) conferisce i diplomi e rilascia gli attestati;

h) stipula le convenzioni e i contratti riservati alla sua competenza;

i) assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza degli organi di governo, sottoponendoli agli stessi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

j) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;

k) emana lo statuto, i regolamenti e i bandi per l'ammissione ai corsi dell'Istituto;

l) esercita la funzione di proposta del documento di programmazione triennale dell'Istituto, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;

m) esercita la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;

n) cura l'attuazione delle linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività;

o) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività dell'Istituto, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei;

p) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari, incaricando il collegio di disciplina dell'istruttoria. Nel caso di provvedimenti disciplinari non superiori alla censura può provvedere direttamente alla loro irrogazione;

q) vigila sull'osservanza del codice etico dell'Istituto e segnala le violazioni al senato accademico proponendo i provvedimenti del caso, nel rispetto dello specifico regolamento e di quanto previsto all'art. 22, comma 1, punto *n)* del presente statuto;

r) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario per quanto applicabili.

2. Il Rettore è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Prorettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Il Rettore può delegare alcune sue funzioni al Prorettore vicario o ad altro docente di prima fascia dell'Istituto.

Art. 20.
Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in ruolo presso le università italiane, con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo, da un corpo elettorale composto dai professori e ricercatori di ruolo dell'Istituto e dai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione ed è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Rettore dura in carica sei anni e il suo mandato non è rinnovabile. Durante l'espletamento del mandato il Rettore deve assicurare un regime di impegno a tempo pieno.

3. Le modalità di elezione sono definite in apposito regolamento, che disciplina anche le modalità di presentazione delle candidature.

4. Per gravi e motivate ragioni e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato, il senato accademico, con una maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale del Rettore una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore. Se la mozione è approvata con una maggioranza di almeno due terzi, il Rettore ha l'obbligo di dimettersi.

5. In caso di cessazione anticipata del mandato, qualunque sia la causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. La durata del mandato del nuovo Rettore deve intendersi per un periodo di sei anni a partire dalla nomina.

Art. 21.
Prorettore vicario

1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari dell'Istituto, un Prorettore vicario.

2. Il Prorettore vicario coadiuva il Rettore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Il Prorettore vicario dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Art. 22.
Senato accademico

1. Il senato accademico ha il compito di formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.

In particolare:

a. esprime parere sul documento di programmazione triennale;

b. approva la programmazione annuale dei corsi ordinari e l'affidamento degli insegnamenti proposti dal consiglio didattico;

c. propone al consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione di corsi di master e di dottorato di ricerca;

d. esprime parere sulle iniziative didattiche di cui al comma 2, punti d, e, f dell'art. 10;

e. propone l'attivazione e la disattivazione delle aree di cui all'art. 35 del presente statuto;

f. delibera l'inizio e il termine di ciascuna attività didattica dell'Istituto;

g. esprime parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Istituto;

h. approva il regolamento generale d'Istituto e, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti attuativi;

i. esprime parere in materia di convenzioni aventi per oggetto collaborazioni didattiche e di ricerca;

j. esprime parere obbligatorio sulle chiamate, nel rispetto delle composizioni previste dall'art. 18, legge n. 240/2010;

k. designa un rappresentante dei docenti dell'Istituto nel consiglio di amministrazione;

l. esprime parere sulla designazione dei membri del consiglio di amministrazione di cui al punto f, comma 2, dell'art. 23, verificando la loro non appartenenza a ruoli dell'Istituto a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;

m. approva il codice etico dell'Istituto;

n. delibera, su proposta del Rettore, le sanzioni per la violazione del codice etico che non rientrano nella competenza del collegio di disciplina. Le sanzioni previste per la violazione del codice etico consistono, in ragione delle circostanze, nel richiamo riservato ovvero, in caso di violazione grave o reiterata, nel richiamo pubblico.



2. Il senato accademico è composto da:

a. il Rettore dell'Istituto;

b. il coordinatore dei corsi ordinari;

c. il coordinatore delle attività post-laurea;

d. tre rappresentanti dei docenti di ruolo di prima o seconda fascia dell'Istituto eletti tra i docenti stessi;

e. un rappresentante eletto dei ricercatori dell'Istituto;

f. un rappresentante dell'Università di Pavia designato dal suo senato accademico tra i docenti dell'Università che, al momento della designazione, collaborano con lo IUSS in attività di didattica o di ricerca;

g. un rappresentante del consiglio dei collegi eletto all'interno del consiglio stesso;

h. due rappresentanti degli allievi dell'Istituto, uno eletto dagli allievi dei corsi ordinari tra gli stessi e uno eletto dagli allievi iscritti ai corsi post-laurea tra gli allievi dei corsi di dottorato.

3. I membri del senato accademico durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli allievi che durano in carica due anni.

4. Il senato accademico è convocato dal Rettore, che lo presiede. Alle riunioni del senato accademico partecipa il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

5. I membri del senato accademico che, senza giustificati motivi, non partecipano alle sedute per tre riunioni consecutive decadono dalla loro carica.

Art. 23.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico. In particolare il consiglio di amministrazione:

a. approva, su proposta del Rettore, previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

b. approva la programmazione finanziaria annuale e triennale;

c. approva la programmazione del personale;

d. vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Istituto;

e. delibera, previo parere del senato accademico, l'attivazione e la disattivazione di corsi di master e di dottorato e di iniziative proposte in relazione al comma 2, punti d, e, f dell'art. 10;

f. delibera, su proposta del senato accademico, l'attivazione e la disattivazione delle aree di cui all'art. 35 del presente statuto;

g. esprime un parere sul regolamento generale d'Istituto e sui regolamenti attuativi;

h. delibera la chiamata del personale docente e ricercatore, avendo preventivamente acquisito il parere del senato accademico;

i. delibera, con il parere favorevole del senato accademico, le convenzioni aventi per oggetto collaborazioni didattiche e scientifiche;

j. adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;

k. trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo;

l. conferisce l'incarico di Direttore generale;

m. esercita la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/ 2010.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a. il Rettore dell'Istituto, con funzione di Presidente;

b. il Prorettore vicario;

c. un rappresentante dei docenti dell'Istituto designato dal senato accademico;

d. un rappresentante del consiglio dei collegi, designato all'interno del consiglio stesso;

e. un rappresentante degli allievi dell'Istituto, eletto tra gli allievi dei corsi ordinari;

f. quattro personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'Istituto a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

Tutti i consiglieri designati o scelti devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o professionale e qualificazione scientifico-culturale.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa anche il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

3. I consiglieri di cui al punto f del comma 2 del presente articolo sono nominati dal Rettore, sentito il senato accademico.

4. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti che dura in carica due anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Qualora, per un qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo consigliere verrà proposto nell'ambito della stessa categoria di consiglieri secondo le modalità di cui sopra e rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione.

5. I membri del consiglio di amministrazione che, senza giustificati motivi, non partecipano alle sedute per tre riunioni consecutive decadono dalla loro carica.

Art. 24.
Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale è assegnato a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, esercita la funzione di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Istituto, assicurando efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa. Il Direttore generale coadiuva il Rettore nella preparazione delle proposte di bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.

3. L'incarico di Direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta dal Rettore, sentito il senato accademico. L'incarico di Direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata, stabilita in sede di nomina, non superiore a quattro anni e rinnovabile.

4. Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Direttore generale presenta al consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività svolta, anche ai fini della concessione dell'indennità di risultato.

Art. 25.
Presidente onorario

1. Il senato accademico può proporre al Rettore la nomina di un Presidente onorario tra personalità, non in servizio presso l'Istituto, che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dello stesso e la cui esperienza possa risultare utile nei suoi rapporti esterni.

2. Il Presidente onorario collabora con il Rettore nella cura delle relazioni esterne dell'Istituto e può ricevere dal Rettore specifici incarichi, quali, in particolare, la preparazione di accordi e convenzioni con enti e istituzioni italiane o straniere.

3. La nomina a Presidente onorario ha validità di cinque anni e può essere confermata.

4. Il Presidente onorario svolge la sua attività a titolo gratuito.

Art. 26.
Consiglio dei collegi

1. Allo scopo di realizzare un forte legame istituzionale tra IUSS e collegi universitari pavesi, viene istituito uno specifico organo, detto consiglio dei collegi, con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi di governo dell'Istituto.

2. Il consiglio dei collegi fornisce un parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

criteri di ammissione ai corsi ordinari; provvedimenti nei confronti dei singoli allievi;

ripartizione degli allievi tra le classi;

ripartizione degli allievi tra i collegi;

modifiche di statuto;

modifiche del regolamento generale d'Istituto.

Il consiglio dei collegi può essere altresì consultato dal Rettore dell'Istituto su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle riunioni degli organi di governo.



3. Il consiglio dei collegi formula agli organi di governo e di gestione delle attività didattiche dell'Istituto proposte in merito a:

attività didattica;

attività internazionale.

4. Il consiglio dei collegi è composto dal Presidente o dal Rettore di ciascuno dei collegi universitari di merito pavesi legalmente riconosciuti e dal Presidente dell'EDiSU. Del Consiglio dei collegi fa altresì parte il Rettore dell'Istituto o un suo delegato.

5. Il consiglio dei collegi è presieduto da uno dei rappresentanti dei collegi. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto.

6. Il consiglio dei collegi elegge un proprio rappresentante nel senato accademico e designa un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 27.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa e delle attività didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, anche ai fini della promozione del merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. L'adozione degli interventi ai fini della corretta gestione delle risorse, nonché del buon andamento, spetta agli organi di governo.

2. Svolge le funzioni che il decreto-legge 27 ottobre 2009, n. 150, art. 14 attribuisce all'Organismo indipendente di valutazione (OIV).

3. Il nucleo di valutazione è formato da cinque membri, di cui almeno tre esterni all'Istituto, nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il curriculum dei componenti del nucleo è reso pubblico nel sito internet dell'Istituto.

4. Il Presidente ed i componenti del nucleo di valutazione sono nominati dal Rettore dell'Istituto, sentito il senato accademico; restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente. Alle riunioni del nucleo di valutazione partecipa, come segretario verbalizzante senza diritto di voto, il responsabile dell'ufficio valutazione.

5. Il nucleo di valutazione acquisisce periodicamente, nelle forme previste dalla legge, le opinioni degli Allievi sulle attività didattiche, predisponendo apposita relazione contenente anche le informazioni e i dati richiesti dall'ANVUR, da inviare al Ministero e agli altri organi previsti dalla normativa entro i termini stabiliti.

6. Il nucleo di valutazione presenta agli organi di governo dell'Istituto una relazione annuale sui risultati delle attività di valutazione svolte nell'anno precedente.

7. Al nucleo di valutazione è assicurata autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 28.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del consiglio di amministrazione. Il collegio formula altresì proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. I componenti del collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

4. Almeno due componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

Art. 29.
Collegio di disciplina

1. Al collegio di disciplina è demandata la competenza a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed a esprimere parere conclusivo in merito.

2. Opera secondo il principio del giudizio tra pari nel rispetto del contraddittorio.

3. La partecipazione al collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

4. Il collegio si compone di tre professori universitari di prima fascia in regime di tempo pieno nominati dal consiglio di amministrazione.

5. Il collegio è nominato con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni.

Art. 30.
Comitato unico di garanzia

1. L'Istituto istituisce, ai sensi del presente statuto e dell'art. 21 della legge n. 183/2010, il Comitato unico di garanzia; con apposito regolamento sono definiti la costituzione e il funzionamento.

2. Al suo interno viene istituita la Commissione pari opportunità, a tutela dei singoli e dei gruppi da discriminazioni. Formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parità. Affronta tematiche delle pari opportunità a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato. È costituita da rappresentanti del personale docente e di ricerca, rappresentanti del personale tecnico amministrativo e rappresentanti degli allievi.

3. La commissione, di cui al comma 2, elegge al proprio interno un Presidente, il funzionamento e la costituzione della stessa sono definiti con apposito regolamento.

Art. 31.
Esercizio finanziario e contabilità

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro tale termine il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto in contabilità finanziaria dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

3. Contenuto, struttura e modalità di formazione ed approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto saranno disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale di cui all'art. 51.

4. L'Istituto al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività programmate adotta un piano economico-finanziario triennale e ai fini di controllo interno e di valutazione dei programmi, dei progetti e delle strutture un sistema di contabilità economico-patrimoniale ed analitica sulla base dei principi contabili e schemi di bilancio indicati dal Ministero.

Art. 32.
Anno accademico

Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo. La data di inizio e di termine di ciascuna attività didattica dell'Istituto è deliberata dal senato accademico.

TITOLO III

Art. 33.
Organizzazione delle attività didattiche e formative

Le attività didattiche e formative sono articolate in attività prelaurea e attività post-laurea.



Art. 34.
Attività formative pre-laurea

1. L'attività formativa pre-laurea viene svolta nei corsi ordinari suddivisi nelle quattro classi di cui all'art. 11 del presente statuto.

2. La programmazione didattica, la gestione e il coordinamento delle classi, nonché il raccordo con la formazione post-laurea, secondo le indicazioni contenute nell'articolo sopra citato, sono svolte da un consiglio didattico.

3. Il consiglio didattico è composto da tutti i docenti dello IUSS con un insegnamento nelle classi e da una rappresentanza degli allievi dei corsi ordinari in numero non inferiore al 15% dei docenti. Il consiglio è presieduto da un docente di prima fascia eletto dal consiglio tra i membri che lo compongono (coordinatore dei corsi ordinari). Alle riunioni del consiglio didattico partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante designato dal consiglio dei collegi.

4. Per la gestione delle classi, il coordinatore dei corsi ordinari si avvale di quattro docenti (responsabili di classe), da lui nominati, i quali partecipano alle sedute del consiglio anche in questa veste.

5. Il coordinatore e i responsabili durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli allievi durano in carica due anni.

Art. 35.
Attività formative post-laurea e di ricerca

1. L'attività scientifica e formativa post-laurea dell'Istituto è articolata in aree scientifiche, in seguito denominate aree.

2. L'attivazione e la disattivazione delle aree spetta al consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.

3. Sono organi di gestione di un'area:

a. il consiglio scientifico di area;

b. il responsabile di area.

4. Il consiglio scientifico di area cura la programmazione, l'organizzazione e la gestione della attività dell'area e provvede all'attuazione del piano di sviluppo dell'Istituto, per quanto di competenza.

5. Il Consiglio scientifico di area è composto dai docenti dell'Istituto afferenti all'area e da una rappresentanza degli allievi dei corsi post-laurea in numero non inferiore al 15% dei docenti. Il consiglio è presieduto da un docente (responsabile di area) eletto dai membri del consiglio stesso tra i professori di prima fascia.

6. I responsabili di area eleggono al proprio interno un coordinatore delle attività post-laurea.

7. Il coordinatore e i responsabili d'area durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli allievi durano in carica due anni.

8. Il coordinatore delle attività post-laurea presiede un consiglio composto dai responsabili d'area, dal coordinatore e dai responsabili di classe dei corsi ordinari con la funzione di garantire il necessario collegamento tra le attività pre e post-laurea e tra didattica e ricerca, nonché l'interdisciplinarietà delle attività dell'Istituto. Il suddetto consiglio, tenuto conto delle esigenze di cui all'art. 17, comma 3 del presente statuto, formula proposte di chiamata al senato accademico, che esprime il proprio parere per la necessaria delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 36.
Commissione paritetica

È istituita una commissione paritetica allievi-docenti con i compiti previsti dalla legge n. 240/2010, art. 2, comma 2, punto *g)*.

La commissione è composta da un docente e un allievo di ciascuna delle classi pre-laurea e da un docente e un allievo dei corsi post-laurea.

La commissione è presieduta dal Rettore o da un suo delegato.

Il funzionamento della commissione è stabilito in un apposito regolamento.

Art. 37.
Attività editoriali

L'istituto può promuovere, realizzare e partecipare ad attività editoriali connesse alle proprie attività didattiche e di ricerca.

TITOLO IV

Art. 38.
Posti di allievo dei corsi ordinari e dei corsi di master e di dottorato

1. Ogni anno il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico e del consiglio dei collegi, determina il numero dei posti di allievo relativamente ai corsi ordinari, ai corsi di master e ai corsi di dottorato da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e ne approva i relativi bandi.

2. I criteri e le modalità di ammissione ai corsi, oltre a quanto previsto agli articoli seguenti, sono stabiliti dal regolamento generale d'Istituto.

Art. 39.
Ammissione ai corsi ordinari

1. I posti di allievo dei corsi ordinari vengono attribuiti mediante concorso per esami. Il concorso è aperto ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento generale d'Istituto.

2. Il Rettore con proprio provvedimento emana i bandi di concorso, che devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 40.
Ammissione ai corsi di master e ai corsi di dottorato

1. Il concorso ai posti di master e di dottorato è per titoli ed esami o solo per titoli nei casi stabiliti dal regolamento generale d'Istituto. Il Rettore con proprio decreto emana i bandi di concorso. Per i corsi di dottorato, i bandi devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Il concorso a posti di dottorato di ricerca dovrà accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

2. Il regolamento generale d'Istituto disciplina l'organizzazione dei corsi di master e di dottorato, i requisiti e i titoli per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento dei titoli relativi.

Art. 41.
Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi ordinari ed ai corsi relativi alle altre attività di cui all'art. 10 sono nominate ogni anno, con provvedimento del Rettore, su proposta dei rispettivi consigli di cui agli art. 34 e 35.

2. I criteri di nomina dei componenti, la composizione delle commissioni e le modalità di funzionamento sono disciplinati dal regolamento generale d'Istituto.

Art. 42.
Allievi dell'Istituto

Sono allievi dell'Istituto gli studenti dei corsi ordinari, dei corsi di master e dei corsi di dottorato.

Art. 43.
Obblighi degli allievi

1. Il regolamento generale d'Istituto stabilisce gli obblighi didattici degli allievi.

2. Ogni allievo dei corsi ordinari segue gli insegnamenti impartiti nell'Istituto e quelli impartiti nei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico ai quali è iscritto in Università.

3. Ogni allievo dei corsi ordinari deve sostenere, entro la fine dell'anno accademico di riferimento, tutti gli esami dei corsi ordinari e dei corsi universitari previsti nel piano di studi secondo le modalità stabilite dal regolamento generale d'Istituto.

4. Al fine di assicurare l'alto livello degli studi compiuti e la costanza e qualità dell'impegno, gli allievi dei corsi ordinari devono riportare negli esami universitari e in quelli interni, sostenuti durante l'anno accademico, la media di almeno 27 su 30 ed in ciascun esame il punteggio di almeno 24 su 30.

5. Per essere ammessi al quarto anno dei corsi ordinari, gli allievi devono aver adempiuto, nei tempi prescritti dal regolamento generale d'Istituto, a tutti gli obblighi di cui al presente articolo, ed aver ottenuto la laurea, ove prevista.



6. Il mancato adempimento degli obblighi didattici o il mancato rispetto della media dei voti richiesta, ove non motivati da gravi e documentate ragioni, comportano la decadenza dal posto di allievo dell'Istituto. Le deroghe per gravi e documentate ragioni saranno concesse con delibera del senato accademico.

7. Ogni allievo dei corsi di master e dottorato deve attendere ai propri studi secondo un piano approvato dai relativi consigli, dimostrando la qualità e la costanza del proprio impegno secondo le modalità stabilite dal regolamento generale d'Istituto.

Art. 44.
Diritti degli allievi

1. Gli allievi dei corsi ordinari usufruiscono di un contributo il cui ammontare è fissato di anno in anno dal consiglio di amministrazione. Il contributo è destinato al rimborso totale o parziale delle tasse universitarie e di quanto eventualmente dovuto dagli allievi ai collegi di appartenenza.

2. L'Istituto auspica che si possa raggiungere una condizione di piena gratuità degli studi universitari dei propri allievi dei corsi ordinari ed opererà in questo senso, anche attivando forme di collaborazione part-time per l'attivazione e l'erogazione di alcuni servizi.

3. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle università e dalle regioni.

TITOLO V

Art. 45.
Amministrazione

1. L'amministrazione dell'Istituto è organizzata in uffici e servizi. Ad essi è assegnato il personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla dotazione organica.

2. L'Istituto, nel rispetto della normativa vigente, può assumere personale tecnico o amministrativo a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per la sostituzione di personale assente o per esigenze straordinarie o per attività connesse allo svolgimento di progetti finalizzati e, comunque, quando non sia possibile ricorrere al solo personale in servizio.

Art. 46.
Dirigenti

1. I dirigenti organizzano autonomamente il lavoro delle strutture ad essi affidate per il raggiungimento di determinati obiettivi e ne assumono la responsabilità.

2. Gli incarichi relativi a funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Direttore generale, a dirigenti di ruolo presso l'Istituto o, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Istituto o a soggetti, anche esterni all'Istituto, di particolare e comprovata qualificazione professionale secondo la normativa vigente.

3. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.

4. Il consiglio di amministrazione definisce il trattamento economico dei dirigenti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 47.
Uffici dirigenziali

Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuati dal consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale.

Art. 48.
Centri di servizi

L'Istituto può attivare centri di servizi a supporto delle attività didattiche, di ricerca o amministrative.

Art. 49.
Formazione e aggiornamento

L'Istituto promuove l'aggiornamento e la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo.

TITOLO VI

Art. 50.
Regolamento generale d'Istituto

Il regolamento generale d'Istituto, redatto secondo le indicazioni del presente statuto, è approvato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, ed è emanato con decreto del Rettore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 51.
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, nonché le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.

2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore generale, ed è emanato con decreto del Rettore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 52.
Entrata in vigore e modifica dei regolamenti

1. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Istituto, salvo che non sia diversamente disposto dal decreto di emanazione in casi di particolare urgenza.

2. La modifica dei regolamenti avviene secondo le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 53.
Entrata in vigore e modifica dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione, in casi di particolare urgenza.

INDICE

TITOLO I



12A04691

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 23 aprile 2012.

Modificazione al decreto 2 gennaio 2012 di emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Viste le osservazioni del Ministero al testo dello Statuto di autonomia, pervenute con nota prot. n. 4911 del 16 novembre 2011;

Visto il testo del nuovo Statuto di autonomia, predisposto a seguito delle osservazioni ministeriali ed emanato con D.R. n. 1 del 2 gennaio 2012;

Rilevato che il testo dello Statuto, approvato dal Senato Accademico in data 13 dicembre 2011 ha mantenuto, per mero errore materiale, il comma 9 dell'art. 22 che invece, in linea con le osservazioni ministeriali, avrebbe dovuto essere espunto;

Ravvisata la necessità di provvedere a rettificare tale errore materiale;

Decreta:

1. Viene emanata la seguente correzione materiale al nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Udine:

art. 22, comma 9: abrogato.

2. Il presente decreto verrà trasmesso agli uffici competenti ai fini della conseguente rettifica nella *Gazzetta Ufficiale*.

Udine, 23 aprile 2012

Il rettore: COMPAGNO

12A05230



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2255/2011 del 6 maggio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Aurobindo».

Nell'estratto della determinazione n. 2255/2011 del 6 maggio 2011 relativa al medicinale per uso umano GABAPENTIN AUROBINDO pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2011 serie generale n. 129 – supplemento ordinario n. 140 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Classe di rimborsabilità A

leggasi:

Classe di rimborsabilità A - Nota 4.

12A05207

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 152/2012 del 9 febbraio 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Actavis».

Nell'estratto della determinazione n. 152/2012 del 9 febbraio 2012 relativa al medicinale per uso umano CANDESARTAN ACTAVIS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 2012 serie generale n. 56 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto:

Sconto obbligatorio sul Prezzo ex factory alle strutture pubbliche, per la confezione da 32 mg, come da condizioni negoziali.

Non applicazione del tetto di spesa.

12A05210

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 153/2012 del 9 febbraio 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Mylan Generics».

Nell'estratto della determinazione n. 153/2012 del 9 febbraio 2012 relativa al medicinale per uso umano CANDESARTAN MYLAN GENERICS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 2012 serie generale n. 56 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto:

Sconto obbligatorio sul Prezzo ex factory alle strutture pubbliche, per la confezione da 32 mg, come da condizioni negoziali.

Non applicazione del tetto di spesa.

12A05211

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 154/2012 del 9 febbraio 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Ratiopharm».

Nell'estratto della determinazione n. 154/2012 del 9 febbraio 2012 relativa al medicinale per uso umano CANDESARTAN RATIOPHARM pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 2012 serie generale n. 51 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intende aggiunto:

Sconto obbligatorio sul Prezzo ex factory alle strutture pubbliche, per la confezione da 32 mg, come da condizioni negoziali.

Non applicazione del tetto di spesa.

12A05212

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, fatto a Roma il 21 marzo 2007.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge 24 agosto 2011, n.152, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.222 del 23 settembre 2011 Supplemento Ordinario n. 210.

In conformità al suo articolo 22, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° aprile 2012.

12A05208

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 18 aprile 2012

Il testo integrale della delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 18 aprile 2012 recante «Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it

12A05321

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del SS. Crocifisso e di S. Maria del Gonfalone, in Saltara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 aprile 2012, viene estinta la Confraternita del SS. Crocifisso e di S. Maria del Gonfalone, con sede in Saltara (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A05311



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Comunicato relativo ai decreti di riconoscimento del titolo di formazione professionale di guida turistica, conseguito in un altro Paese, quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio alla stessa professione in ambiti territoriali italiani.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di riconoscimento di titolo di formazione professionale di guida turistica conseguito in un altro Paese, quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio alla stessa professione in ambiti territoriali italiani, emessi nel corso del 2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Dipartimento Sviluppo Competitività Turismo - www.governo.it/Presidenza/DSCT, link Professioni turistiche - riconoscimenti effettuati nell'anno.

12A05353

Comunicato relativo ai decreti di riconoscimento della qualifica professionale di accompagnatore turistico conseguita in un altro Paese quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio alla stessa professione nell'ambito del territorio nazionale.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di riconoscimento della qualifica professionale di accompagnatore turistico conseguita in un altro Paese, quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio alla stessa professione nell'ambito del territorio nazionale, emessi nel corso del 2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Dipartimento Sviluppo Competitività Turismo - www.governo.it/Presidenza/DSCT, link Professioni turistiche - riconoscimenti effettuati nell'anno.

12A05354

Comunicato relativo ai decreti di riconoscimento della qualifica professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo conseguita in un altro Paese quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio della stessa professione nell'ambito del territorio nazionale.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di riconoscimento della qualifica professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo conseguita in un altro Paese, quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio alla stessa professione nell'ambito del territorio nazionale, emessi nel corso del 2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Dipartimento Sviluppo Competitività Turismo - www.governo.it/Presidenza/DSCT, link Professioni turistiche - riconoscimenti effettuati nell'anno.

12A05355

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-107) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



€ 1,00

